

CRISTINA SPADARO

INAMMISSIBILITÀ DEL PRIVILEGIO DEL CREDITO PROVVISORIO DELL'AGENTE DI COMMERCIO

Sintesi

Sempre più sovente, a causa della notoria crisi economica che attanaglia il nostro paese, l'agente di commercio si trova ad affrontare le conseguenze derivanti dalla temporale interruzione della produzione da parte della propria mandante o, addirittura, dal fallimento stesso della ditta preponente.

È ovvio che il problema riguarda sia gli agenti persona fisica che quelli che hanno adottato una struttura societaria e che all'atto della instaurazione della procedura concorsuale vantino cospicui saldi provvisori ed in ogni caso indennità maturate nel corso del rapporto di lavoro anche di svariati anni.

È interesse di entrambi essere ammessi per i crediti vantati in via privilegiata anche se, nella pratica, la forma giuridica adottata si appalesa determinante ai fini dell'ammissione in privilegio.

Come è noto, l'articolo 2751 bis n. 3 c.p.c. statuisce che tanto le provvigioni che le indennità di fine rapporto godono del privilegio generale sui mobili.

Orbene, mentre non desta alcuna perplessità il fatto che i crediti dell'agente persona fisica godano di privilegio, a dividere l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale è il caso in cui, viceversa, il lavoratore espleti la propria prestazione d'opera professionale avvalendosi della veste societaria.

Secondo alcune pronunce, infatti, l'estensione del privilegio ai crediti degli agenti operanti sottoforma societaria, da un lato, violerebbe il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma 2, Cost., secondo cui: *"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'ef-*

fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", dall'altro colliderebbe con la ratio stessa dell'articolo 2751 bis c.c. che sarebbe quella di conferire carattere di privilegio a tutti i crediti derivanti da prestazioni lavorative, autonome o subordinate, aventi lo scopo di procurare al lavoratore i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia (Cassazione Sez. 1, sentenza n. 8114 del 14 giugno 2000).

Secondo altre statuizioni, invece, negare l'estensione del privilegio generale ai crediti degli agenti operanti sotto forme di società contrasterebbe con il principio di uguaglianza in senso formale, di cui all'articolo 3, comma 1, Cost., secondo cui: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di razza, di opinioni politiche, di condizioni personali e*

sociali" e si tradurrebbe, pertanto, nel discriminare situazioni del tutto uguali, atteso che le norme che disciplinano il contratto di agenzia, di cui agli articoli 1742 e ss. c.c. non richiamano alcun tipo di distinzione tra l'agente persona fisica e l'agente persona giuridica, segno evidente che per il legislatore è assolutamente indifferente la qualifica soggettiva ai fini della nascita di un rapporto di agenzia (Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 7433 del 14 maggio 2012).

In tale contesto si colloca la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 27986 del 16 dicembre 2013 che ha risolto il contrasto giurisprudenziale in senso sfavorevole all'agente che abbia la veste di società statuendo che *"L'art. 2751-bis, numero 3), cod. civ., inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, deve essere interpretato, in conformità con l'art. 3*

Cost. ed in sintonia con la "ratio" della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente".

Resta inteso che il creditore agente di commercio debba richiedere il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito nell'istanza di ammissione al passivo in quanto diversamente la richiesta di privilegio avanzata

solo in sede di opposizione si appalesa inammissibile configurando una *mutatio libelli* e non già una mera *emendatio* (Cassazione, Sez. 1, n. 1168 del 21 gennaio 2014).

Mariavittoria Ballestra
Sergio Gallo

CODICE TRIBUTARIO

Prezzo: € 17,00

EDITIO MINOR

Aggiornato a:

L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità)

L. 1 febbraio 2013, n. 11 di conversione del D.L. 1/2013
(gestione rifiuti e Tares)

XI Edizione 2013

TeleConsul Editore

SEZIONI GIURIDICHE
SIMONE®



ordina la tua copia sul sito www.tcshop.it o al nostro responsabile di zona